

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE EX PROVINCIA DI RAGUSA

ORDINANZA N° 80 DEL 22/08/2012

(Festeggiamenti in onore di Maria S.S. Bambina – Misure in materia di vendita, somministrazione e consumo di bevande in bottiglie di vetro o contenitori di latta)

IL SINDACO

VISTO il programma dei festeggiamenti in onore di Maria S.S. Bambina, che avranno inizio nella serata di Domenica 24 c.m. con la tradizionale processione del simulacro in P.zza Rimembranza e la successiva messa, e che si concluderanno nella giornata di Domenica 01 Ottobre con i tradizionali fuochi pirotecnici. Festeggiamenti conclusivi delle tradizionali feste religiose che animano il mese di Settembre nella nostra comunità e che si svolgono in tono minore, sia per l'esiguità delle risorse quanto per il minor afflusso partecipativo;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n°555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017 per la gestione delle pubbliche manifestazioni, laddove, con riferimento agli aspetti legati alla safety, viene dettata ai fini della tutela della incolumità delle persone, tra le altre, la seguente misura di sicurezza: "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

RITENUTO, nella circostanza, atto dovuto evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo potenziale pericolo per la incolumità delle persone, ma anche per l'evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale contesto la regola del divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro e/o lattine;

VALUTATA l'opportunità di adire a quanto previsto nella nota prefettizia – UTG di Ragusa del 20.06.2017 "Misure di Sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" dove è data ai Sindaci la possibilità di adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art.50 e 54;

VISTO il D.M. 5 Agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione", in particolare l'art.1 "Ai fini di cui all'art.54 del D.Lgs. 267/2000";

RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art.54 co.4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

ORDINA

- A) Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività

di vendita di bevande, agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche nonché ai gestori di distributori automatici di bevande che operano nel territorio del Comune di Monterosso Almo ed in occasione della settimana di festeggiamenti in onore di Maria S.S. Bambina:

1. E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, a partire dalle ore 20.00 e sino alle ore 07.00 del mattino, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo, disponendo altresì il divieto assoluto, a parziale modifica di provvedimento in precedenza adottato, di somministrare o vendere alcolici e superalcolici a partire dalle ore 02.00 e sino alle ore 07.00 del mattino;

2. I soggetti di cui in premessa

- hanno l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati su suolo pubblico o aperto al pubblico;
- hanno l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare o isolare i clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio o relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

- B) Fermo restando quanto sopra, a chiunque si trovi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bevande o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati a qualsiasi titolo o a qualsiasi titolo acquisiti altrove dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del mattino seguente.

La inosservanza dei punti A) e B) della predetta Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €25.00 ed €500,00, con pagamento in misura ridotta di €50.00, oltre spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.

Si demanda agli operatori della Polizia Locale nonché agli operatori di Pubblica Sicurezza la vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone:

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune;
- sia data comunicazione a tutti gli operatori commerciali del settore e presenti sul territorio in occasione dei festeggiamenti di che trattasi;
- sia notificata alla Prefettura di Ragusa – Alla Questura di Ragusa – Alla Stazione Carabinieri di Monterosso Almo – Al Comando Polizia Provinciale – Al Comando di Polizia Locale – Al Responsabile dell'A.A.GG. – SUAP Sportello Unico.

Nella circostanza si dispone altresì la revoca parziale (la mezzaluna che sta tra il Corso Umberto e la via Meridiana) di precedente autorizzazione di occupazione di suolo pubblico concessa al titolare del pubblico esercizio sito in Piazza Rimembranza, limitatamente alla giornata di Sabato 30 Settembre dalle ore 18.00 e sino al termine della manifestazione prevista e Domenica 01 Ottobre dalle ore 09.00 al termine della 1^ processione e dalle ore 19.00 sino al termine della 2^ processione.

Dalla Residenza Municipale lì 22 Settembre 2017

Il Sindaco
Dott. Pagano Salvatore

